

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 2,07. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE SECONDA

AVVISI

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 28 dicembre 1988 n. 75

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23.11.2001 N. 1383

Accordo di programma per la gestione dei rifiuti agricoli. pag. 2664

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10.05.2002 N. 433

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di

calcarea denominata "Isola" in Comune di Zuccarello (Savona), della ditta Icosse S.p.a., con sede in Paroldo (Cuneo) - Regione Bovina, 2. pag. 2675

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10.05.2002 N. 434

Rinnovo autorizzazione esercizio attività estrattiva di cava di Ardesia denominata "Testa delle Collette" in Comune di Triora (Imperia), della ditta Testa delle Collette S.r.l., con sede in Chiavari (Genova), Via N. Arata, 3/2. pag. 2676

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10.05.2002 N. 435

Rinnovo autorizzazione Regionale e contestuale variante programma coltivazione cava di calcarea denominata "Marse" in Comune di Ventimiglia (Imperia), della ditta Tecnostrade S.r.l. pag. 2677

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10.05.2002 N. 437

Rilascio o rinnovo libretti di idoneità sanitaria. pag. 2678

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10.05.2002 N. 443

Collegio sindacale E.O. "Ospedali Galliera di Genova". Designazione rappresentante regionale. pag. 2679

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.05.2002 N. 479

Reg. (CE) n. 1493/99, art. 6 e DGR n. 148/02. Criteri e modalità per la concessione di nuovi diritti di impianto di vigneti prelevati dalla Riserva Regionale dei diritti di impianto. pag. 2679

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.05.2002 N. 483

Modalità operative per l'attribuzione dell'assegno di studio. L.R. 20 Marzo 2002, n. 14 "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie". pag. 2689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14.05.2002 N. 70

Decadenza e contestuale sostituzione di due membri della commissione provinciale per l'artigianato di Imperia. pag. 2697

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE E PROGRAMMI AMBIENTALI 17.05.2002 N. 877

Accoglimento domande per svolgere attività di tecnico competente

in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge 447/1995. pag. 2697

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TURISMO 15.05.2002 N. 870

Iscrizione all'albo regionale della associazione turistica pro loco denominata "Pro Loco Leverone" con sede in Borghetto d'Arroscia frazione Leverone (IM), ai sensi della L.R. 11.04.1996 n. 17. pag. 2698

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE TURISMO 15.05.2002 N. 871

Cancellazione dall'albo regionale della associazione turistica Pro Loco Borghetto d'Arroscia (IM) ai sensi della L.R. 11.04.1996 n. 17. pag. 2698

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Ditte: Bardone Franco; Bordone Bruno; Satta Giovanni; D'Angelo Andrea; Basso Italo; Hotel Marina; Intermarine S.p.a.; Lavagna Fabrizio; Bertelli e Guerrini S.p.a. Domande di concessione derivazione acqua. pag. 2698

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELLA SPEZIA 22.03.2002 N. 32

Piano Territoriale di Coordinamento - Adozione. pag. 2700

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditte: Gagliardi Giacomo; Comune di Cervo. Domande di concessione derivazione acqua. pag. 2700

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRIAZIONI DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 01.03.2002 N. 5

Pratica 149 - Provincia di Imperia - Opere dei Bacini minori compresi tra il Torrente S. Lorenzo, il torrente Argentina, l'alto corso del torrente S. Lorenzo ricadenti nei Comuni di Cipressa, Civezza, Costarainera e S. Lorenzo al mare - 3° lotto - Rio Fossarelli - Comune di S. Lorenzo al Mare - Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione. pag. 2700

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 03.05.2002 N. 528

Bacino del torrente Armea. Concessione di derivazione acqua ad

uso irriguo. Ditta: Lanteri Eugenio (LNT GNE 37L09 L430U) e Nuvolone Silvana. Pratica n. 90. pag. 2701

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 03.05.2002 N. 529

Bacino del torrente Armea. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Alabastro Germano (LBS GMN 51D29 I138Y). Pratica n. 198. pag. 2701

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 07.05.2002 N. 534

Bacino del torrente Armea (rio Torbine). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Martini Francesco (MRT FNC 20S07 C511W) ed altri. Pratica n. 191. pag. 2702

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 07.05.2002 N. 535

Bacino del torrente di Nervia (rio Ciaixe). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Di Marco Emilio (DPR MLE 52H26 G320I). Pratica n. 552. pag. 2702

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 07.05.2002 N. 536

Bacino del torrente San Lorenzo (rio Fontanabona). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Forte Catterina (FRT CTR 21M45 E603O). Pratica n. 102. pag. 2702

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 07.05.2002 N. 537

Bacino del torrente San Lorenzo (rio Fontanabona). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Lanteri Giovannina (LNT GNN 32H64 C718U) ed altri. Pratica n. 101. pag. 2703

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 08.05.2002 N. 583

Bacino del fiume Roja (rio Villatella). Concessione di derivazione

acqua ad uso irriguo. Ditta: Guglielmi Maria Mason (GGL MMD 35C47 L741Y) ed altri. Pratica n. 24. pag. 2703

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 08.05.2002 N. 591

Bacino del torrente San Francesco (rio San Giovanni). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Torre Giacomo ed altri ora Carbonetto Emilio (CRB MLE 38L10 I138P) ed altri. Pratica n. 12. pag. 2704

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 08.05.2002 N. 592

Bacino del torrente Armea. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo-igienico. Ditta: Agnese Giacomo e Savino ora Riccio Fulvio ed altri. Pratica n. 147. pag. 2704

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 10.05.2002 N. 608

Bacino del torrente Armea. Concesione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Rondelli Ida. Pratica n. 51. pag. 2705

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DI SAVONA 23.04.2002 N. 374/24228

Corso d'acqua: Rio Finale. Domanda pervenuta in data 31.03.2002 per rinnovo di attingimento acqua ad uso irriguo al confine tra i Comuni di Celle Ligure e Varazze in località Postetta. Concessionario: Tagliani Maria. Identificativo AD010004. Pratica n. 248/A. pag. 2705

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 29.04.2002 N. 205

Decadenza della concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale (forza motrice) dal torrente Castagnola in loc. Sotto Preo in comune di Framura. Ditta: Maloni Adolfo. Pratica n. 729/DER. pag. 2705

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 07.05.2002 N. 225

Deroga n. 280. Corso d'acqua: Canale della Cerretta. Domanda

della Ditta: Castagna Lello Giorgi Maria Leda; inerente al rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, relativa alla realizzazione di una autorimessa annessa a un fabbricato di civile abitazione su terreno di proprietà censito al fg. 9 map.li 2068 e 1774 del N.C.T. del Comune di Castelnuovo Magra, in località La Cerretta.

pag. 2706

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 10.05.2002 N. 250

Rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo e potabile dal pozzo al Fg. 9 mappale 30 del Comune di Framura. Ditta: Società Ronco di Meloni Cristina & C. S.n.c. Pratica n. 463/DER.

pag. 2706

DECRETO DEL SINDACO DEL COMUNE DI ONZO (SV) 08.05.2002 N. 1258

Accordo di programma per costruzione impianto di fitodepurazione. Decreto Sindacale di approvazione.

pag. 2707

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

23.11.2001

N. 1383

**Accordo di programma per la gestione
dei rifiuti agricoli.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di accordo per la gestione di rifiuti prodotti da attività agricole allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato all'Assessore competente di

sottoscrivere l'accordo di programma oggetto del presente provvedimento;

- di pubblicare per intero l'accordo di programma, a sottoscrizione avvenuta, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e della presente deliberazione per estratto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Liguria, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(Segue allegato)

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI AGRICOLI

La **Regione Liguria**, in persona dell'Assessore all'Ambiente Roberto Levaggi, a ciò delegato con deliberazione della Giunta regionale n. 1383 in data 23.11.2001;

La **Provincia di Genova**, in persona dell'Assessore all'Ambiente Renata Briano, a ciò delegata con deliberazione della Giunta provinciale n. 18 in data 23.01.2002;

La **Provincia di Savona**, in persona dell'Assessore all'Ambiente Pier Luigi Pesce, a ciò delegato con deliberazione della Giunta provinciale n. 11/3561 in data 22.01.2002;

La **Provincia di Imperia**, in persona dell'Assessore all'Ambiente Mariano Porro, a ciò delegato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 in data 19.03.2002 e provvedimento n. M/32 del 24.04.2002;

La **Provincia di La Spezia**, in persona del Dirigente Area Ambiente, Autorizzazioni e Programmazione, Riccardo Serafini, a ciò delegato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 154 in data 30.11.2001;

ANCI Liguria in persona del Vice-Presidente Giuseppe Costa, a ciò delegato con autorizzazione del Presidente Giuseppe Pericu prot. n. 244 in data 07.05.2002.

Le Associazioni produttori agricoli:

Coldiretti rappresentata dal Presidente Ennio Fazio;

Confagricoltura rappresentata dal Direttore della FederLiguria Antonio Michelucci;

Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Ivano Moscamora.

PREMESSO CHE

L'attività agricola in Liguria, pur interessando soltanto un quarto del territorio con una Superficie Agricola Utilizzata, SAU, pari a circa ottantamila ettari, è fondamentale per l'ambiente ed il paesaggio.

Morfologicamente, nella regione si possono considerare tre ambiti:

l'ambito costiero, che alle tradizionali colture dell'ulivo e della vite accosta colture orticole e floricole intensive specializzate e all'avanguardia;

l'ambito appenninico, che affianca colture estensive all'utilizzo zootecnico e forestale del territorio;

l'ambito alpino, che presenta altitudini maggiori ed è caratterizzato da forestazione e zootecnia.

Il censimento agricolo del 1990 registrava un numero di aziende quasi doppio rispetto a quello riportato dai dati ISTAT - Struttura e produzione delle aziende agricole, del 1995 - pari a circa 37.000 unità, quasi tutte dedite alla coltivazione diretta. Inoltre risulta che, per molte aziende, l'attività agricola sia destinata principalmente alla coltivazione di prodotti destinati all'autoconsumo e che le imprese agricole con una produzione sistematica per il mercato siano circa 25.000.

Mediamente, le aziende agricole liguri sono di piccole dimensioni: il 95% ha SAU (superficie agricola utilizzata) inferiore ai cinque ettari, e di queste la metà ha SAU minore di un ettaro. Le dimensioni ridotte riguardano sia la produzione ortofloricola costiera la quale, grazie ai processi produttivi intensivi, ha comunque redditi soddisfacenti, sia le imprese delle aree retrocostiere e interne che praticano colture estensive.

CONSIDERATO CHE

- il decreto legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 e s.m.i., fondandosi sui principi della responsabilizzazione e della cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti, introduce una serie di strumenti negoziali nel settore del recupero e smaltimento e del riutilizzo dei rifiuti, diretti a promuovere e favorire l'azione concertata e programmata di pubbliche amministrazioni, soggetti privati ed associazioni di categoria;
- in questo quadro di cooperazione tra operatori pubblici e privati, un ruolo fondamentale è attribuito allo strumento degli accordi di programma, che secondo le previsioni degli artt. 3 e seguenti del D.lgs. n.22/1997, sono finalizzati rispettivamente alla prevenzione e riduzione della quantità e delle pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio ed infine al conseguimento di livelli ottimali di utenza raggiunta dai servizi di smaltimento;
- l'entrata in vigore del D.lgs n.22/1997 ha contemplato i produttori agricoli tra i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi legislativi relativi alla gestione dei rifiuti, la cui elusione comporterebbe grave pregiudizio alle politiche di tutela dell'ambiente;
- l'art.4 del D.lgs n.22/1997 prevede che le autorità competenti promuovano e stipulino accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con la possibilità di prevedere semplificazioni in termini di adempimenti anche amministrativi, ferma restando l'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal predetto D.lgs n.22/1997 e nel rispetto delle norme comunitarie;
- le disposizioni di legge citate prevedono espressamente, tra l'altro, il coinvolgimento negli accordi di programma di soggetti privati qualificati, fra i quali le Associazioni di categoria, e la possibilità di stabilire, con gli accordi di programma stessi, specifiche agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie;
- è stata valutata l'opportunità, unitamente alle associazioni di categoria, di definire, attraverso un accordo di programma regionale, un sistema integrato di gestione dei rifiuti agricoli con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti, con lo scopo al tempo stesso di:
 - aumentare l'efficacia dei controlli pubblici;
 - semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese;
 - favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi espressi dalla legge regionale n.18/1999 e l'organizzazione dell'utenza dei servizi di smaltimento e recupero rifiuti.

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'accordo

1. Con il presente accordo di programma le parti si propongono di costruire un sistema di gestione dei rifiuti che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti agricoli, espressi dal D.lgs. n. 22/1997 e s.m.i., favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio, e, comunque, il

corretto smaltimento degli stessi, semplificando al tempo stesso gli adempimenti a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

2. Il presente accordo intende disciplinare le seguenti tipologie di rifiuti agricoli

Rifiuti pericolosi	CER	Nuovo CER
Fitofarmaci scaduti o non utilizzabili e relativi contenitori	020105	020108 rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Oli esausti da motori, trasmissione ed ingranaggi	130203	130205 scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
Oli esausti da circuiti idraulici	130207	130113 altri oli per circuiti idraulici
Batterie	160601	160601 batterie al piombo
Vernici	200112*	200127 vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
Rifiuti non pericolosi	CER	
Sacchi plastica per concime	020104	020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Contenitori di fitofarmaci vuoti e <i>non contaminati</i>	150106	150106 imballaggi in materiali misti
Teli in resina artificiale usati per pacciamatura	020104	020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Sacchi in carta o plastica		
Tubi per irrigazione e altro materiale plastico o metallico		
Altri rifiuti assimilabili agli urbani di cui alla deliberazione C.I. 27/7/1984		

N.B.: La transcodifica dai Codici Cer del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla direttiva n. 75/442/CEE per aggiornare gli stessi alla decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE istitutive del nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dalla data del 1.1.2002 è stata effettuata sulla base della bozza di Decreto recante "Norme per l'esecuzione della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE attualmente in fase di emanazione.

Art. 2 **Soggetti interessati**

Sono interessati dal presente accordo:

gli imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2135 c.c. come modificato dall'art.1 del d.lgs.228 del 18.5.2001 che definisce: *"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,*

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell' attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge", esclusi gli imprenditori la cui attivita' abbia per oggetto esclusivo:

- la trasformazione o l'alienazione di prodotti agricoli;
- attivita' di servizio svolta a favore di produttori agricoli;

le cooperative agricole ed i loro consorzi ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs 228 del 18.5.2001 che definisce: *"Imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico";*

i piccoli imprenditori agricoli ai sensi dell'art.2083 cc.: *"Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".*

Art. 3

Modalità di gestione dei rifiuti oggetto dell'accordo

I rifiuti disciplinati dal presente accordo vengono gestiti con le seguenti modalità:

a) Deposito temporaneo

Si tratta dell'operazione di raggruppamento di rifiuti effettuata dal produttore prima della raccolta nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Tale luogo deve quindi essere collocato all'interno dell'area aziendale, da intendersi come il complesso dei mappali che costituiscono il fondo e, preferibilmente, deve essere coperto.

I rifiuti devono essere raggruppati per singole tipologie.

Per i rifiuti non pericolosi il termine massimo di durata del deposito è di 12 mesi, se il quantitativo di rifiuti depositati non supera i 20 mc. In caso di superamento di tale quantitativo i rifiuti devono essere raccolti ed avviati a recupero o smaltimento ogni tre mesi.

Per i rifiuti pericolosi il termine massimo di durata del deposito è di 12 mesi, se il quantitativo di rifiuti depositati non supera i 10 mc. In caso di superamento di tale quantitativo i rifiuti devono essere raccolti ed avviati a recupero o smaltimento ogni due mesi.

b) Raccolta

I produttori agricoli possono conferire i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui al precedente art. 1, comma 2, secondo le modalità ed i limiti di seguito specificati, presso gli appositi centri per la raccolta differenziata gestiti, anche tramite un rapporto concessorio, dall'Ente titolare del servizio pubblico o presso strutture all'uopo individuate nell'ambito delle aziende di cui siano titolari i soggetti indicati all'art.2.

Tali punti di raccolta ed accumulo temporaneo sono autorizzati dalla Provincia, con le procedure di cui all'art.28 del D.lgs 22/97, previa verifica della rispondenza del sito individuato ai criteri definiti dal presente accordo di programma all'allegato1).

I luoghi destinati alla custodia dei rifiuti devono:

- essere accessibili ad orari prefissati compatibili con l'attività delle imprese agricole conferenti;
- essere accessibili per controlli delle autorità competenti finalizzati a verificare la corretta gestione dei rifiuti depositati.

I rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 1 devono essere avviati ad operazioni di recupero.

Ove ciò non sia possibile, sulla base di comprovate esigenze connesse alla carenza di impianti idonei, essi, sulla base di una specifica convenzione con il Comune, possono essere conferiti, ai fini dello smaltimento, al soggetto gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani. Nei casi in cui la sede dell'attività agricola sia situata in area coperta dal servizio pubblico, tali rifiuti possono essere conferiti nelle strutture destinate ai rifiuti solidi urbani (cassonetti); ove la sede dell'attività agricola sia situata al di fuori dell'area coperta dal servizio pubblico, il trasporto fino al più vicino centro di raccolta di rsu resterà a carico del produttore.

c) Gestione contenitori di prodotti fitosanitari non contaminati

I contenitori vuoti, in plastica o metallo, di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti speciali non pericolosi, ove sottoposti ad operazioni di corretto utilizzo secondo le modalità definite all'allegato 2.

d) Trasporto

- Iscrizione all'Albo

In base al disposto dell'art.3 - D.lgs. 173/1998, il produttore agricolo, così come individuato ai sensi degli artt. 2083 e 2135 cc., può trasportare con proprio mezzo le seguenti tipologie e quantità, per singolo trasporto, di rifiuti pericolosi, per il conferimento ai centri gestiti in concessione di pubblico servizio o da consorzi obbligatori, senza che sia richiesta l'iscrizione all'Albo di cui all'art.30 del D.lgs. n.22/1997:

2 accumulatori esausti

15 litri di olio esausto

5 contenitori di prodotti fitosanitari non bonificati

Sono altresì esentati da tale obbligo, in base all' art.30 - comma 4 - D.lgs n.22/97, i produttori agricoli che trasportano quantità di rifiuti pericolosi fino a 30 Kg/giorno o 30 L/giorno.

Tale misura si ritiene estendibile anche al trasporto dall'azienda di produzione ai punti di raccolta aziendali di cui all'art.3 lettera b).

Qualora si eccedano le suddette quantità, è necessaria l'iscrizione all'Albo.

Il trasporto in proprio di rifiuti non pericolosi non richiede l'iscrizione all'Albo a prescindere dalla quantità.

- Formulario per il trasporto

Il formulario di identificazione che, in base all'art.15 del D.lgs 22/1997 deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, non è necessario per i trasporti di rifiuti agricoli, nei seguenti casi:

trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;

trasporto di rifiuti speciali per quantitativi inferiori a 30 Kg./giorno o a 30 L./giorno effettuato dal produttore dei rifiuti

Nel caso in cui il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ricompresi fra le tipologie oggetto del presente accordo e destinati al conferimento presso centri gestiti in concessione di pubblico servizio o punti di raccolta aziendali di cui all'art 3 lett.b) ecceda le quantità di Kg.30 al giorno il formulario può essere sostituito, ad ogni effetto, dal documento di conferimento di cui all'allegato 3.

Il documento andrà redatto in duplice copia, una delle quali dovrà essere consegnata, all'atto del conferimento, al gestore del centro o punto di raccolta aziendale, mentre l'altra andrà conservata dal trasportatore per un anno.

In tutti gli altri casi il trasporto di rifiuti agricoli può essere effettuato previa compilazione del formulario di identificazione, copia del quale va conservata da parte del produttore per un periodo di cinque anni dalla data di compilazione.

e) Registro di carico e scarico e dichiarazione annuale

Non sono tenuti all'obbligo di tenuta del registro e dichiarazione annuale al catasto:

- gli imprenditori agricoli che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 15 milioni sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi prodotti;
- gli imprenditori agricoli che conferiscono i rifiuti pericolosi e non pericolosi al servizio pubblico di raccolta, mediante apposita convenzione.

Nelle altre ipotesi il registro deve essere tenuto presso il luogo di produzione dei rifiuti, salva la possibilità, per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di pericolosi, di adempiere a tale obbligo tramite le associazioni di categoria, con le modalità dell'art.12 - comma 4 - del D.lgs. n.22/1997.

Nel caso di conferimento di rifiuti presso i punti di raccolta aziendali di cui al punto b), l'obbligo della tenuta del registro, per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di pericolosi, può essere adempiuto tramite il titolare o responsabile del punto di raccolta aziendale, con le modalità di cui al suddetto art.12 - comma 4.

Art. 4

Accordi con gli Enti locali titolari dei centri per la raccolta differenziata.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo di programma, ove risulti necessario, le associazioni dei produttori agricoli firmatarie e gli enti locali titolari di centri per la raccolta differenziata possono stipulare specifici accordi di carattere operativo, aventi validità nel territorio di competenza dell'ente.

Nel caso in cui i suddetti centri siano gestiti da soggetti terzi tramite un rapporto concessorio con l'ente titolare, quest'ultimo provvederà ad adeguare i termini del rapporto a quanto stipulato in sede di accordo locale.

Art. 5

Modalità di attuazione dei contenuti dell'accordo

I contenuti del presente accordo di programma saranno attuati tramite il rispetto dei seguenti impegni delle parti firmatarie.

La Regione Liguria si impegna a dare pubblicità al presente accordo tramite la pubblicazione sul Bollettino ufficiale e sul proprio sito Internet.

Le Province si impegnano a sensibilizzare i soggetti titolari dei centri per la raccolta differenziata affinché incrementino quanto più possibile il servizio di raccolta a favore degli imprenditori agricoli e a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio dei centri aziendali di raccolta in tempi quanto più possibile celeri.

Le Associazioni di produttori agricoli si impegnano a:

- diffondere l'applicazione di modalità gestionali che favoriscano il recupero anziché lo smaltimento;
- realizzare una apposita campagna informativa che assicuri una diffusione capillare dei contenuti dell'accordo;
- garantire un monitoraggio sulla applicazione dell'accordo tramite l'invio, con cadenza almeno annuale di un report alla Regione ed alle Province, in cui vengano riassunti i risultati più significativi conseguiti.

ALLEGATO 1

Requisiti delle aree di accumulo temporaneo di cui all'art.3 lett. b)

Accumulo di imballaggi e rifiuti speciali pericolosi

L'accumulo temporaneo delle tipologie di rifiuti di cui sopra può essere effettuato:

1) in aree collocate all'aperto con le seguenti caratteristiche:

- contenitori impermeabili per i materiali conferiti;
- pavimentazione impermeabile sopraelevata, in leggera pendenza verso un pozzetto impermeabile in materiale anticorrosione per la raccolta dei liquidi che possono fuoriuscire dai contenitori;
- recinzione con rete metallica di altezza pari ad almeno 2 m., interrotta da un cancello dotato di chiusura;
- tettoia di protezione dagli agenti atmosferici.

2) in locali chiusi, o in parte degli stessi, con le seguenti caratteristiche:

- pareti impermeabili interrotte da porta con serratura e/o recinzione con rete metallica di altezza pari ad almeno 2 m., interrotta da un cancello dotato di chiusura;
- le pareti che delimitano il locale devono essere lavabili almeno fino a 2 m. di altezza;
- contenitori impermeabili per i materiali conferiti;
- pavimentazione impermeabile sopraelevata, in leggera pendenza verso un pozzetto impermeabile in materiale anticorrosione per la raccolta dei liquidi che possono fuoriuscire dai contenitori;
- sistema di ventilazione.

In entrambi i casi devono essere presenti i mezzi di protezione e di primo soccorso idonei per assicurare la tutela e la salute del personale addetto.

Accumulo di imballaggi e rifiuti speciali non pericolosi

L'accumulo temporaneo delle tipologie di rifiuti di cui sopra può essere effettuato in aree recintate e con modalità tali da escludere dispersioni di materiali nell'ambiente.

ALLEGATO 2

Norme tecniche per il corretto utilizzo dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari.

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti speciali non pericolosi, ove sottoposti a lavaggio con acqua nel loro luogo di utilizzo.

Tale operazione può essere effettuata manualmente o mediante l'utilizzo di attrezzature meccaniche.

Nel primo caso si deve riempire il contenitore per circa 1/5 del suo volume con acqua, chiuderlo ed agitare bene. Versare il refluo ottenuto in apposito serbatoio. Ripetere l'operazione per tre volte avendo cura di far sgocciolare bene il contenitore al termine dell'ultimo lavaggio.

Nel secondo caso si possono utilizzare le specifiche attrezzature presenti sul mercato.

In entrambi i casi il refluo ottenuto deve essere utilizzato solo per eseguire trattamenti fitosanitari.

I contenitori lavati e vuoti devono essere inseriti in sacchi impermeabili e chiusi ermeticamente sui quali deve essere collocata un'etichetta contenente i dati identificativi del produttore, ovvero:

- ragione sociale dell'azienda agricola;
- indirizzo della sede;
- codice fiscale.

ALLEGATO 3

Fac simile Documento di conferimento sostitutivo del formulario per trasporti eccedenti la quantità di Kg.30/giorno a centri gestiti in concessione di pubblico servizio o punti di raccolta aziendali

Centro di raccolta	Data ----/-----/-----
Tipologie rifiuti	Quantità
▪	
▪	
▪	
▪	
▪	
Dati identificativi del produttore dei rifiuti	
Nome o ragione sociale _____	
Codice fiscale _____	
Luogo di produzione dei rifiuti _____	
Firma del produttore	Firma del responsabile del centro di raccolta

**DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

10.05.2002

N. 433

Autorizzazione regionale variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Isola" in Comune di Zuccarello (Savona), della ditta Icosè S.p.a., con sede in Paroldo (Cuneo) - Regione Bovina, 2.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e s.m. e della l.r. n. 21/2001, l'autorizzazione per la variante al programma di coltivazione della cava di calcare denominata "Isola" in Comune di Zuccarello (Savona), alla Ditta Icosè S.p.A. (Cod. Fisc. 00189620099), con sede in Paroldo (Cuneo) - Regione Bovina, 2, comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999, e dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.
- 2) Di stabilire che l'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m., rilasciata con deliberazione della Giunta regionale n. 5700/1982, successivamente variata con provvedimento n. 577/1993, così come modificata dal presente provvedimento, ha validità di anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento.
- 3) Di stabilire che l'autorizzazione per zone sottoposte a vincolo idrogeologico, di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999, ha validità di anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che la durata dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque), così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici,

dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.

- 5) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, così come modificati alla Tavola 7 - Planimetria di progetto (riporti e sistemazione finale).
- 6) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni stabilite con D.G.R. n. 1595/2001 di procedura verifica screening, nonché quelle stabilite nel verbale 13 marzo 2002 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, ad integrazione di quelle imposte con D.G.R. n. 577/1993.
- 7) Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di cui in premessa, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro, per l'importo di 309.874,14 (trecentonovemilaottocentotantatuttoquattro/14), in conformità alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213.
- 8) Di avvisare che:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 - b) il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 12/1979 e s.m., e dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero dell'Ambiente, il quale ha il potere di annullarlo, con efficacia retroattiva, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;
 - c) la conclusione della procedura di rilascio della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Zuccarello, qualora operante, ai fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;
 - d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al

T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10.05.2002

N. 434

Rinnovo autorizzazioni esercizio attività estrattiva cava di Ardesia denominata "Testa delle Collette" in Comune di Triora (Imperia), alla ditta Testa delle Collette S.r.l., con sede in Chiavari (Genova), via N. Arata, 3/2.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e s.m. e della l.r. n. 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di ardesia denominata "Testa delle Collette" in Comune di Triora (Imperia), alla Ditta Testa delle Collette S.r.l. (Cod. Fisc. 00889680088), con sede in Chiavari (Genova), Via N. Arata, 3/2, comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999, e dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.
- 2) Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m. ha validità di anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento.
- 3) Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 4/1999 ha va-

lidità di anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento.

- 4) Di dare atto che la durata dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque), dalla data di notifica del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare, prima della scadenza di tale periodo, istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia ambientale.
- 5) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 6) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 27 febbraio 2002 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 7) Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di cui in premessa, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro, per l'importo di 30.987,41 (trentamilanovecentoottantasette/41), in conformità alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213.
- 8) Di avvisare che:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
 - b) il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 12/1979 e s.m., e dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero dell'Ambiente, il quale ha il potere di annullarlo, con efficacia retroattiva, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;
 - c) la conclusione della procedura di rilascio della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di

Triora, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;

- d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10.05.2002

N. 435

Rinnovo autorizzazione regionale e contestuale variante programma coltivazione cava di calcare denominata "Marsè" in Comune di Ventimiglia (Imperia), della ditta Tecnostrade S.r.l..

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) Di rilasciare, ai sensi della l.r. n. 12/1979 e s.m. e della l.r. n. 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di calcare denominata "Marsè" in Comune di Ventimiglia (Imperia), alla Ditta Tecnostrade S.r.l. (Cod. Fisc. 00268810082), con sede in Ventimiglia (Imperia) - Frazione Bevera, Via Maneira, 60, e la variante al programma di coltivazione con sistemazione definitiva dei siti interessati dalla cava in oggetto, comprensiva dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della l.r. n. 4/1999, e dell'autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Leg.vo n. 490/1999.

- 2) Di stabilire che l'autorizzazione, per quanto concerne l'attività di cava di cui alla l.r. n. 12/1979 e s.m., ha validità di anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento.
- 3) Di stabilire che l'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 4/1999, ha validità di anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che la durata dell'autorizzazione ai fini paesaggistici è di anni 5 (cinque), così come previsto dall'art. 16 del R.D. n. 1357/1940, applicabile ai sensi dell'art. 161, comma 2, del D.Leg.vo n. 490/1999.
- 5) Di prescrivere che la Ditta esercente esegua il progetto in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 6) Di disporre che la Ditta in premessa è tenuta ad osservare le prescrizioni indicate nel verbale 13 marzo 2002 della Conferenza di Servizi in sede decisoria, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
- 7) Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n. 12/1979 e s.m., per le motivazioni di cui in premessa, resta invariato e dovrà essere convertito in divisa euro, per l'importo di 57.843,17 (cinquantasettemilaottocentoquarantatre/17), in conformità alle disposizioni di cui al D.Leg.vo 24 giugno 1998, n. 213.
- 8) Di avvisare che:
- a) l'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
- b) il presente provvedimento verrà comunicato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 12/1979 e s.m., e dell'art. 151, comma 4, del D.Leg.vo n. 490/1999, al Ministero dell'Ambiente, il quale ha il potere di annullarlo, con efficacia retroattiva, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione;
- c) la conclusione della procedura di rilascio della presente autorizzazione verrà comunicata - ai sensi della deliberazione della

Giunta regionale n. 1229 del 26 ottobre 2001 - allo Sportello Unico del Comune di Ventimiglia, qualora operante, ai meri fini di pubblicità ed inserimento nel proprio archivio informatico;

- d) avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente provvedimento viene pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10.05.2002

N. 437

Rilascio o rinnovo libretti di idoneità sanitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", ha disposto che la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni;

Considerato che sia l'articolo 14 della Legge 283/62, sia l'articolo 37 del D.P.R. 327/80, stabiliscono e regolano per il personale addetto alla preparazione, somministrazione, distribuzione e deposito di sostanze alimentari l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria;

Considerato altresì che la depenalizzazione dell'obbligo di munirsi del libretto sanitario non ha fatto venir meno la "ratio" della norma e le esigenze che ne sono alla base, vale a dire la prevenzione del potenziale e diffuso pericolo che soggetti non sani vengano a contatto con i prodotti alimentari;

Atteso che per costante ed uniforme indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione il rilascio del libretto sanitario non è posto a tutela del lavoratore bensì a salvaguardia del diritto alla salute costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini e che pertanto i relativi accertamenti debbono ritenersi espletati nel prevalente interesse della collettività;

Considerato che successivi provvedimenti hanno abolito l'obbligo delle vaccinazioni in precedenza adottate nella fattispecie (Legge 27.12.1997, n. 449, art. 32 e Legge 14.10.1999, n. 362, art. 10) e l'obbligo del libretto stesso per il personale saltuariamente impiegato in fiere e sagre (Legge 23.12.2000, n. 388, art. 92, punto 14);

Tenuto conto che nelle Aziende Sanitarie Locali coloro che richiedono il rilascio o il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria vengono sottoposti di prassi ad accertamenti sanitari indipendentemente dalle valutazioni del medico che effettua la visita e alle specifiche condizioni cliniche dei soggetti interessati;

Ritenuto opportuno che le procedure di rilascio e di rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria anzidetti vengano modificate nel senso di effettuare gli accertamenti che siano ritenuti necessari a seguito della visita medica sostenuta dagli interessati;

Ritenuto in tal modo di semplificare le relative procedure coerentemente con la normativa vigente, ottenendo nel contempo una riduzione dei tempi necessari per il rilascio dei libretti stessi e garantendo ugualmente l'efficacia della procedura a tutela della salute collettiva;

Tenuto conto che spetta all'Amministrazione Regionale esercitare il potere di indirizzo e di coordinamento, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, invitando le Aziende Sanitarie Locali a conformare la prassi a quanto prescritto in materia dalla normativa statale;

Visto il D. Lgs. n. 229/99 "Norme per la razionalizzazione del S.S.N. a norma dell'art. 1 della L. 419/98";

Visto il D.Lgs. n. 155/97;

Vista la risoluzione OMS 785/1989 "Health

Surveillance and Management Procedures Food-Handling Personnel Report of a W.H.O. Consultation Tecnical Report Series”;

Visto il D. Lgs. 19.9.1994, n. 626;

Vista la legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 e successive modifiche e integrazioni;

Per tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla Sanità, Prof. Piero Micossi

DELIBERA

1. di disporre che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali che non hanno già disposto in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio o rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria, di cui all'art. 14 della legge 283/62 e all'art. 37 e seguenti del DPR 327/80 adottino, coerentemente con la normativa vigente, una revisione delle procedure stesse, che a parità di efficacia a tutela della salute collettiva consentano di introdurre una semplificazione e uno snellimento del servizio;
2. di dare atto che le procedure semplificate di cui al punto 1. sono da riferirsi alla necessità che gli accertamenti sanitari - nei confronti di coloro che richiedono il rilascio o il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria - siano effettuati solo in base alla valutazione ed al giudizio del medico qualora il quadro clinico rilevato durante la visita medica suddetta sia tale da ritenerli necessari a stabilire che i richiedenti stessi non siano affetti da una malattia infettiva contagiosa o comunque trasmissibile agli altri ovvero portatori di agenti patogeni;
3. che le Aziende U.U.S.S.L.L. debbano promuovere un programma di informazione all'utenza nella suindicata materia e un programma di sorveglianza delle malattie trasmesse da alimenti.

Di pubblicare in forma integrale il presente provvedimento nel B.U.R.L., stante l'interesse che riveste per la popolazione.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10.05.2002

N. 443

Collegio sindacale E.O. "Ospedali Galliera di Genova". Designazione rappresentante regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di designare, ai sensi di quanto citato in premessa, quale secondo rappresentante della Regione Liguria nel collegio sindacale dell'Ente Ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova, fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ente, la persona di seguito indicata:

- Becchi Giovanni;

- di pubblicare il Presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.05.2002

N. 479

Reg. (CE) n. 1493/99, art. 6 e DGR n. 148/02. Criteri e modalità per la concessione di nuovi diritti di impianto di vigneti prelevati dalla Riserva Regionale dei diritti di impianto.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Reg.ti (C.E.) n. 1493 del Consiglio del 17 Maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato (OCM.) del settore vitivinicolo e n. 1227 della Commissione del 31 Maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del suddetto Regolamento (C.E.) n. 1493/99;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1493/99 dispone in particolare:

- all'art. 5, che gli Stati membri, che abbiano presentato l'Inventario del potenziale viticolo, possono istituire riserve nazionali e/o regionali e detta norme sull'attuazione delle stesse;
- all'art. 6, comma 2, che i diritti di impianto nuovamente creati possono essere assegnati ad una riserva regionale o utilizzati ai sensi dell'art. 2, par 3, lettera b), se lo stato membro ha compilato l'Inventario del potenziale produttivo viticolo regionale;

Vista la Decisione della Commissione del 12 Giugno 2001 relativa all'inventario produttivo viticolo presentato dall'Italia a norma del Reg. (CE) n. 1493/99 con la quale viene constatato che la Regione Liguria ha compilato l'inventario di cui all'art. 16 del Reg. (CE) 1493/99 citato;

Preso atto che con Deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 774 del 7 luglio 2000 è stato approvato e trasmesso all'AGEA (ex AIMA) l'Inventario del potenziale produttivo viticolo regionale;
- n. 1427 del 22 dicembre 2000 sono state approvate le procedure regionali per la gestione del Potenziale Produttivo Vitivinicolo, ai sensi della citata normativa comunitaria, fra cui al punto 7 l'istituzione della Riserva Regionale dei diritti di impianto delle superfici vitate;
- n. 86 del 30.1.01, modificata con le DGR n. 352 del 23.3.01 e n. 564 del 18.5.01, è stato adottato il Piano regionale per la Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti;
- n. 148 del 20.2.02 sono stati approvati i criteri e le modalità per la gestione della riserva regionale dei diritti di impianto di vigneti;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1227/00 prevede all'art. 3, par 9, che la superficie per la quale vengono concessi i diritti di nuovo impianto di vigneti sia destinata alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate V.Q.P.R.D., cioè a denominazione di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (I.G.T.), per i quali sia stato riconosciuto che la produzione è largamente inferiore alla domanda;

Atteso che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19.10.2000 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30.12.2000:

- all'art. 1 è stata assegnata alla Regione Liguria una quota della suddetta superficie di nuovi impianti pari a ettari 58,00.00;
- all'art. 2 è stato affidato alle Regioni il compito di individuare le tipologie di vini per i quali si consente l'autorizzazione della quota di nuovi impianti assegnata alla regione stessa;
- all'art. 3 si dispone che le Regioni comunichino al Ministero tale elenco entro il 31.3.01, elenco inviato con nota prot. 1107 del 22.3.01;

Viste le note pervenute dalle sedi provinciali del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole in data 10.8.01 prot. 3847, in data 7.9.01 prot. 10647, in data 26.10.01 prot. 7528, in data 2.11.01 prot. 3772, con le quali si individuano le tipologie di vini per i quali si consente l'autorizzazione della quota di nuovi impianti e per le quali è stato riconosciuto che la produzione è largamente inferiore alla domanda;

Ritenuto pertanto di approvare le tipologie di vino per i quali si consente l'autorizzazione della quota di nuovi impianti e per le quali è stato riconosciuto che la produzione è largamente inferiore alla domanda, sulla base delle indicazioni di cui sopra;

Viste le comunicazioni delle sedi provinciali del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole prot. n. 1347 del 15.4.02, prot. n. 2496 del 15.4.02, prot. n. 1395 del 22.4.02, prot. n. 2132 del 17.4.02, con le quali si comunicano i dati relativi ai diritti di impianto e reimpianto precedentemente concessi e scaduti perché non utilizzati, pari a ettari 20,27.25 assegnabili ai sensi della DGR n. 148/02;

Ritenuto pertanto opportuno, tenuto conto delle esigenze e delle richieste del settore vitivinicolo regionale, provvedere all'assegnazione, dalla Riserva regionale, dei diritti individuati con il citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 19.10.2000 e dell'ammontare dei diritti scaduti, per una superficie complessiva di ettari 78,27.25;

Ritenuto infine opportuno approvare i requisiti necessari per la presentazione delle istanze

di autorizzazione di diritti di nuovi impianti di vigneti e adottare i criteri di attribuzione dei punteggi per la formulazione delle relative graduatorie;

Sentite in proposito le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative sul territorio regionale, note agli atti dell'Ufficio Qualità delle Produzioni Agricole e Assistenza Tecnica;

Su proposta dell'Assessore incaricato dell'Ufficio Qualità delle Produzioni Agricole e Assistenza Tecnica

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 19.10.00, le tipologie di vino VQPRD per le quali si consente l'autorizzazione della quota di nuovi impianti di vigneti e per le quali è stato riconosciuto che la produzione è largamente inferiore alla domanda, sulla base delle indicazioni pervenute dalle sedi provinciali del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole:

TIPOLOGIE VINI DOC		TIPOLOGIE VINI IGT
Cinqueterre	Val Polcevera	Colline Savonesi
Colli di Luni	Riviera Ligure di Ponente	Golfo dei Poeti
Colline di Levante	Ormeasco di Pornassio**	La Spezia
Golfo del Tigullio	Rossese di Dolceacqua	Colline del Genovesato **
		** in corso di riconoscimento

2. di approvare i seguenti criteri e modalità per il rilascio dell'autorizzazione a nuovi impianti di vigneti, ai sensi dell'art. 6 del Reg. (C.E.) n. 1493 del Consiglio del 17 Maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato (OCM.) del settore vitivinicolo e n. 1227 della Commissione del 31 Maggio 2000:

Requisiti per la presentazione delle domande

a) Soggetti abilitati

Possono presentare richiesta di autorizzazione all'impianto gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di aziende agricole e le società di capitali aventi nello statuto la finalità della conduzione dei terreni.

b) Cause di esclusione

Sono escluse le richieste dei soggetti che:

- a partire dalla campagna vitivinicola 1994/95, hanno presentato istanza per l'abbandono di superfici vitate ai sensi del Reg. CEE n. 1442/88;
- non dimostrino la disponibilità del terreno su cui realizzare il nuovo impianto, mediante esibizione di regolare titolo di possesso.

Criteri di assegnazione delle superfici alle tipologie di vino

I nuovi diritti di impianto sono concessi:

- a) a titolo gratuito ai giovani agricoltori anche se non in possesso di superficie viticola alla data di presentazione della domanda. Si considerano giovani agricoltori i produttori di età inferiore a quarant'anni titolari o intitolari di azienda agricola, imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti che risultano tali a livello previdenziale;
- b) dietro pagamento di un corrispettivo a tutti gli altri produttori che intendano far valere tali diritti per impiantare vigneti nella propria azienda.

Il corrispettivo da versare alla Regione è stabilito in forma forfettaria in 400,00 euro ad ettaro.

Per la ripartizione fra le varie tipologie di vino si ritiene di dover salvaguardare la quota di 50,00.00 ettari per la suddivisione percentuale delle tipologie di vino VQPRD, in riferimento alla superficie iscritta agli albi DOC ed elenchi IGT delle Camere di commercio al 31.12.01, la rimanente quota di ettari 28,20.25 è assegnata a richiesta indipendentemente da tale suddivisione.

Per la ripartizione delle superfici da assegnare fra le varie tipologie di vino VQPRD, all'interno dei 50,00.00 ettari, si tiene conto della percentuale, sul totale della superficie DOC e IGT regionale, della superficie iscritta agli albi DOC ed elenchi delle vigne IGT, desunte dai dati delle Camere di commercio al 31.12.2001, come da prospetto seguente. Le cifre ottenute, sono arrotondate a ettari 0,01.00.

Si intende inserire fra le DOC la tipologia

“Pornassio” o “Ormeasco di Pornassio” il cui decreto di riconoscimento è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la cui superficie rivendicata viene desunta dal corrispondente Albo della relativa attuale denominazione.

Si intende inoltre inserire fra le IGT la tipologia “Colline del Genovesato” il cui decreto di riconoscimento è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale riservando la quota di un ettaro.

Si intende infine riservare la quota di un ettaro al costituendo Centro di Moltiplicazione delle varietà di vite liguri.

Pertanto le superfici da assegnare dell'ambito dei 50,00.00 ettari sono ripartite nel modo seguente:

Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)
dati albi Camere di Commercio al 31.12.01

TIPOLOGIE VINI DOC	Sup. albo doc Ha	% sul totale	Sup. assegnata
Cinqueterre	84,84.37	12.7	5,73.00
Colli di Luni	128,93.85	19.4	8,75.00
Colline di Levante	28.58,03	4.3	1,95.00
Golfo del Tigullio	57,57.30	8.6	3,88.00
Val Polcevera	4,77.67	0.8	0,38.00
Riviera Ligure di Ponente	250,17.13	37.6	16,97.00
Ormeasco di Pornassio	35,30.71	5.3	2,39.00
Rossese di Dolceacqua	75,25.00	11.3	5,10.00
Totale	665,44.06	100,00.00	45.15.00

Vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT)
dati albi Camere di Commercio al 31.12.01

TIPOLOGIE VINI IGT	Sup. elenco vigne Ha	% sul totale	Sup. assegnata
Colline Savonesi	48,91.43	68.6	2,33.00
Golfo dei Poeti - La Spezia	22,46.24	31.4	1,52.00
Colline del Genovesato	in corso di riconoscimento	—	1,00.00
Totale	71,37.67	100,00.00	4,85.00

Criteria di valutazione delle domande per la formulazione delle relative graduatorie

Per la formulazione delle graduatorie, una per ogni tipologia di vino, si terrà conto della entità della superficie aziendale iscritta all'albo DOC o all'elenco delle vigne IGT e del grado di specializzazione viticola dell'azienda.

Costituisce titolo di preferenza la qualifica di giovane agricoltore per i quali non è necessario possedere superficie viticola all'atto di presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui la superficie di nuovi impianti, autorizzata per una tipologia di vino regionale, non esaurisse il plafond per la stessa riservata, soddisfatte le richieste ammesse, si provvederà ad assegnare la rimanenza ai richiedenti posizionati utilmente in graduatoria, con compensazione fra le richieste delle varie tipologie DOC e IGT.

Per quanto riguarda le superfici da assegnare si determina: ettari catastali 0,11.00 la superficie minima, ettari catastali 0,50.00 la superficie massima di nuovo impianto da autorizzare per ogni singola domanda. Nel caso che la superficie totale richiesta sia inferiore alla superficie assegnabile possono essere autorizzate superfici aziendali fino ad ettari 5,00.00;

3. di approvare il bando di attuazione per la Regione Liguria, allegato al presente atto, quale parte integrante e necessaria;


4. di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

6. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Franco Rizzo

(Segue allegato)

**REGIONE LIGURIA****ASSESSORATO AGRICOLTURA E TURISMO*****STRUTTURA: QUALITA' DELLE PRODUZIONI E ASSISTENZA TECNICA***

**DIRITTI DI IMPIANTO DI VIGNETI NUOVAMENTE CREATI AI SENSI DEI REG. TI (CE) N. 1493/99,
N. 1227/00 E DEL DECRETO MINISTERIALE 19.10.00****BANDO DI ASSEGNAZIONE*****PREMESSE***

Il Reg. (CE) n.1493/99 concede la possibilità' di derogare al divieto di effettuare nuovi impianti di viti limitatamente ad una superficie di 12933,00 ettari per l'Italia.

Il successivo Reg. (CE) n.1227/00 prevede che la superficie per la quale viene concessa la deroga sia destinata alla produzione di vini di qualità' prodotti in regioni determinate V.Q.P.R.D. cioè vini DOC e IGT, per i quali sia stato valutato che la produzione sia ampiamente inferiore alla domanda.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19.10.00, è stata assegnata alla Regione Liguria una quota di nuovi impianti pari a 58,00.00 ettari ai sensi dei citati regolamenti. Inoltre il Servizio Ispettorato Funzioni Agricole ha comunicato i diritti di impianto e reimpianto precedentemente concessi e scaduti, perché non utilizzati, pari a ettari 20,27.25. Pertanto le superfici di nuovi diritti di impianto da assegnare per la Regione Liguria ammontano a 78,27.25 ettari.

Per la ripartizione fra le varie tipologie di vino si ritiene di dover salvaguardare la quota di 50,00.00 ettari per la suddivisione percentuale delle tipologie di vino VQPRD, in riferimento alla superficie iscritta agli albi dei vigneti DOC ed elenchi delle vigne IGT delle rispettive Camere di commercio. La rimanente quota di ettari 28,20.25 è assegnata, a richiesta, indipendentemente da tale suddivisione.

Per la ripartizione, fra le varie tipologie di vino VQPRD all'interno dei 50,00.00 ettari, si tiene conto della percentuale di superficie iscritta agli albi DOC ed elenchi delle vigne IGT, desunte dai dati delle Camere di commercio al 31.12.2001, come da prospetto seguente, sul totale della superficie DOC e IGT regionale. Le cifre ottenute, sono arrotondate a ettari 0,01.00.

Si intende inserire fra le DOC la tipologia "Ormeasco di Pornassio" il cui decreto di riconoscimento è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la cui superficie rivendicata viene desunta dal corrispondente Albo della relativa attuale denominazione.

Si intende inoltre inserire fra le IGT la tipologia "Colline del Genovesato" il cui decreto di riconoscimento è in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale riservando la quota di un ettaro.

Si intende infine riservare la quota di un ettaro al costituendo Centro di Moltiplicazione delle varietà di vite liguri.

Pertanto le superfici da assegnare nei 50,00,00 ettari sono ripartite nel modo seguente:

VINI a DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA (DOC) e
VINI a INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA (IGT)
dati albi Camere di Commercio al 31.12.01 - dati in ettari

TIPOLOGIE VINI DOC	Sup. albo doc	% sul totale doc	Sup. assegnata
<i>Cinqueterre</i>	84,84.37	12.7	5,73.00
<i>Colli di Luni</i>	128,93.85	19.4	8,75.00
<i>Colline di Levante</i>	28,58.03	4.3	1,95.00
<i>Golfo del Tigullio</i>	57,57.30	8.6	3,88.00
<i>Val Polcevera</i>	4,77.67	0.8	0,38.00
<i>Riviera Ligure di Ponente</i>	250,17.13	37.6	16,97.00
<i>Ormeasco di Pornassio</i>	35,30.71	5.3	2,39.00
<i>Rossese di Dolceacqua</i>	75,25.00	11.3	5,10.00
TOTALE DOC	665,44.06	100,00.00	45,15.00
TIPOLOGIE VINI IGT	Sup. elenco vigne	% sul totale igt	Sup. assegnata
<i>Colline Savonesi</i>	48,91.43	68.6	2,33.00
<i>Golfo dei Poeti – La Spezia</i>	22,46.24	31.4	1,52.00
<i>Colline del Genovesato</i>	In corso di riconoscimento		1,00.00
TOTALE IGT	71,37.67	100,00.00	4,85.00
TOTALE VQPRD	736,81.73	100,00.00	50,00.00

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Possano presentare domanda i seguenti soggetti:

a) Soggetti abilitati

Imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di aziende agricole e le società di capitali aventi nello statuto la finalità della conduzione dei terreni.

b) Cause di esclusione

Sono escluse le richieste di imprenditori che:

a partire dalla campagna vitivinicola 1994/95, hanno presentato istanza per l'abbandono di superfici vitate ai sensi del Reg. CEE n.1442/88;

non dimostrino la disponibilità del terreno su cui realizzare il nuovo impianto, mediante esibizione di regolare titolo di possesso.

La superficie minima assegnabile per ogni singola domanda è stabilita in ettari catastali 0,11.00 e la superficie massima è stabilita in ettari catastali 0,50.00 estendibili fino ad ettari 5,00.00 qualora le superfici richieste risultassero inferiori alla superficie assegnabile complessiva. E' assegnata una superficie arrotondata ad ettari 0.00.10 per difetto.

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere localizzati nel territorio regionale delimitato dai rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Doc e Igt precedentemente elencati.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, corredate dalla prescritta documentazione, devono pervenire su apposito modello allegato al presente provvedimento, al seguente indirizzo:

LIGURIA RICERCHE srl - PIAZZA DANTE 5A – 16121 GENOVA - (☎ 010/5374016)

entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria .

Le domande al fine di ottenere autorizzazioni nazionali nel settore agricolo, ai sensi della Tabella B allegata all'articolo 21 bis del D.P.R. 26.10.1972 n° 642 e della Risoluzione ministeriale n° 291447 del 21.12.1985, sono esenti da imposta di bollo.

La documentazione da allegare (nel caso non sia già presente presso la sede del SIFA o dello Sportello AGEA) è considerata requisito imprescindibile per l'ammissibilità dell'intervento alla successiva istruttoria e consiste in:

- collocazione cartografica dell'intervento (visura catastale ed estratto di mappa, in copia),
- documentazione attestante il titolo di conduzione dell'appezzamento interessato (proprietà o titolo di concessione registrato),

LIGURIA RICERCHE srl, entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, formula il relativo punteggio per ogni domanda pervenuta e invia l'elenco dei punteggi per tipologia di vino all'Ufficio Qualità' delle Produzioni e Assistenza Tecnica completo dei corrispondenti importi di pagamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria delle domande, una per ogni denominazione di origine ed indicazione geografica, è formulata sulla base dei seguenti criteri:

- priorità nel caso si tratti di giovane agricoltore alla data di presentazione della domanda.

Successivamente:

- 2 punti per ogni 0,10.00 ettari di superficie vitata in conduzione a DOC in schedario AGEA;
- 1 punto per ogni 0,10.00 ettari di altra superficie vitata (IGT e tavola) in schedario AGEA;
- numero di punti, arrotondati all'unità, pari alla percentuale risultante dalla superficie vitata in conduzione rapportata alla superficie agricola aziendale (SAU);

A parità di qualsiasi condizione è considerata determinante la data di invio.

La Regione, con apposito atto, formula una graduatoria di merito complessiva e le autorizzazioni sono assegnate entro trenta giorni fino alla concorrenza delle disponibilità di superficie. La graduatoria ha validità per due campagne viticole successive a quella di approvazione.

Nel caso in cui la superficie di nuovi impianti autorizzata per una DOC o IGT regionale non esaurisse il plafond per la stessa riservata, una volta soddisfatte le richieste ammesse, si provvede ad assegnare la rimanenza alle domande con il maggior numero di punti presenti nelle rispettive graduatorie delle DOC o IGT. Tale assegnazione è formulata unitariamente a livello regionale e con compensazione fra tipologie DOC e IGT. Nel caso di ulteriore disponibilità di superficie assegnabile si provvede al riparto della rimanenza di superficie suddivisa equamente per il numero di domande presenti fino ad esaurimento della quota regionale. In questo ultimo caso non si provvederà all'arrotondamento per difetto.

MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

I nuovi diritti di impianto sono concessi:

- a) a titolo gratuito ai giovani agricoltori, anche se non in possesso di superficie viticola alla data di presentazione della domanda. Si considerano giovani agricoltori i titolari o contitolari di azienda agricola, imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti che risultano tali a livello previdenziale, che non abbiano compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda;
- b) dietro pagamento di un corrispettivo a tutti gli altri produttori che intendano far valere tali diritti per impiantare vigneti nella propria azienda.

Il corrispettivo da versare alla Regione è stabilito in 400,00 euro ad ettaro (con importo rapportato proporzionalmente alla frazione di ettaro) più 50,00 euro per l'iscrizione forfettaria degli appezzamenti allo schedario viticolo.

Il versamento delle somme dovute alla Regione a seguito della concessione di diritti di cui al presente bando è effettuato sul C.C. Postale n. 17906165 intestato alla Regione Liguria - Tesoreria Regionale (Concessione di diritti di impianto delle superfici vitate – Reg. (CE) n.1493/99 e DGR n. 1427/00).

Le modalità di concessione delle autorizzazioni sono le seguenti:

La Regione provvede a notificare il provvedimento di approvazione delle graduatorie agli interessati e le autorizzazioni sono assegnate entro sessanta giorni, previo invio del bollettino di avvenuto pagamento (ove richiesto) da parte del richiedente.

Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto impianto entro la seconda campagna viticola a partire da quella di approvazione. In assenza di tale comunicazione l'assegnazione è revocata.

I beneficiari, qualora intendano rinunciare all'autorizzazione, prima del provvedimento di assegnazione devono darne comunicazione alla Regione, mediante lettera raccomandata. Le superfici disponibili sono successivamente assegnate al primo beneficiario escluso dalle assegnazioni ma presente utilmente in graduatoria.

I beneficiari possono rinunciare all'autorizzazione dopo il provvedimento di assegnazione e ne danno comunicazione alla Regione, mediante lettera raccomandata. Le superfici disponibili sono successivamente assegnate se la comunicazione avviene entro la seconda campagna viticola a partire da quella di approvazione, nel rispetto dell'ordine in graduatoria.

I diritti di impianto non utilizzati dopo la seconda campagna viticola a partire da quella di approvazione rientrano d'ufficio nella Riserva regionale e i corrispondenti beneficiari non possono fare richiesta di nuovi diritti dalla Riserva per le successive 5 campagne.

I beneficiari sono tenuti a:

- conservare, per un periodo di 5 anni successivi la documentazione originale,
- richiedere alla Regione la preventiva autorizzazione nel caso di varianti o modifiche ai progetti autorizzati,
- realizzare l'impianto del vigneto con i vitigni raccomandati e autorizzati della provincia di appartenenza.

I beneficiari sono inoltre tenuti alla puntuale e completa esecuzione degli interventi conformemente all'autorizzazione presentata e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle autorizzazioni e dal nullaosta. I beneficiari sono tenuti alla presentazione della richiesta di accertamento entro e non oltre il termine stabilito dall'autorizzazione.

La superficie richiesta a valere sul presente bando, ancorchè non assegnata, congiuntamente ad altre superfici vitate pre-possedute, può concorrere al contributo per la Ristrutturazione e Riconversione di Vigneti di cui alla DGR n. 86 del 30.1.01, modificata con le DGR n.352 del 23.3.01 e n.564 del 18.5.01, e ad altre agevolazioni pubbliche richieste per lo stesso intervento che abbiano avuto esito favorevole o il cui iter procedurale non sia stato interrotto da formale rinuncia da parte del beneficiario.

**MODELLO DI DOMANDA
RACCOMANDATA A.R.****LIGURIA RICERCHE srl
PIAZZA DANTE 5A
16121 GENOVA**

REGOLAMENTI (CE) N. 1493/99 e N. 1227/00 e D.M. 19.10.00

Oggetto: Richiesta di assegnazione del diritto di nuovo impianto di vigneto DOC e IGT

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (DPR 445/2000)

nato a _____ il _____ residente nel Comune di _____

Via, localita' _____ in qualita' di (1) _____

dell'azienda (2) _____ sita nel Comune di _____

Via, localita' _____ condotta (3) _____ di proprieta' (4) _____

CHIEDE

a codesto Servizio l'autorizzazione all'impianto di vigneti per ettari/mq _____ nella superficie censita al catasto terreni del Comune di _____ foglio _____ mappali _____ foglio _____ mappali _____ per un numero di piante pari a _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (DPR 445/2000)

Il sottoscritto dichiara:

- di non aver presentato, a partire dalla campagna vitivinicola 1993/94, istanze per l'abbandono di superfici vitate ai sensi del Reg. Cee n. 1442/88;
- di condurre una superficie agricola aziendale (SAU) di ettari/mq _____ di cui iscritta all'albo DOC per ettari/mq _____ elenco IGT per ettari/mq _____ vino da tavola per ettari/mq _____ matricola n. _____ con iscrizione allo Schedario viticolo AGEA n. _____;
- di non detenere/detenerne da oltre tre anni un diritto non utilizzato di impianto vigneti, ai sensi dei Reg.ti CE n. 822/87 art. 7, n.1592/96 e n.1627/98 per ettari/mq _____; di essere/non essere giovane agricoltore;
- che il riparto culturale della propria azienda è il seguente: _____

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza:

che il nuovo impianto deve essere realizzato entro la data prevista dall'autorizzazione (due campagne viticole, pena la revoca) utilizzando varietà raccomandate e autorizzate di qualità certificata (etichetta azzurra) o standard (etichetta arancione) esenti da virus,
che eventuali diritti in portafoglio devono essere utilizzati entro la scadenza della autorizzazione dei diritti richiesti con la presente domanda,
che, in caso di affitto o altro titolo di concessione, il proprietario dei terreni ha autorizzato il nuovo impianto di vigneti,
di non poter esercitare il trasferimento del diritto di reimpianto su tali superfici per le successive dieci campagne viticole a decorrere da quella di assegnazione,
di iscrivere tale superficie al relativo albo dei vigneti Doc /elenco delle vigne Igt, entro la terza campagna successiva all'impianto,
di inserire tali superfici assegnate nella dichiarazione delle superfici vitate AGEA successivamente all'impianto,

di non poter utilizzare tale autorizzazione ai fini della regolarizzazione di impianti viticoli irregolari e ai fini del reimpianto a seguito di attacchi di Flavescenza dorata, di provvedere al pagamento dell'importo forfettario determinato dalla Regione in 400 Euro/Ha.

Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza:

- dell'obbligo di consentire i controlli e gli accertamenti che codesta Regione riterrà più opportuni;
- dell'obbligo di comunicare entro trenta giorni alla Regione Liguria le eventuali variazioni societarie, di sede, deliberazioni di liquidazione volontaria o coatta dell'impresa e ogni altro elemento con ricaduta sull'intervento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 26 della legge 15/1968 e comportano l'applicazione della sanzione penale;
- ai sensi della legge 675/96, che le finalità dei trattamenti dei dati personali sono esclusivamente legate all'istruttoria della presente istanza, qualora fosse necessario utilizzare dati per altre procedure ne sarà richiesta preventiva autorizzazione;
- che il trattamento dei dati avviene su base cartacea e supporto informatico;
- che il conferimento dei dati indicati in domanda è obbligatorio perché indispensabile all'istruttoria;
- che un eventuale rifiuto nella fornitura dei dati richiesti comporterà l'automatica archiviazione dell'istanza;
- in relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui all'art 13 della L n. 675/96;
- con la presente sottoscrizione si fornisce il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni di cui sopra.

SEGNALA

**l'indirizzo presso il quale richiede di far pervenire tutte le comunicazioni
(se diverso da quanto sopra)**

Via/Loc. _____
 C.A.P. [] [] [] [] [] [] Comune _____
 tel. _____ / _____ fax _____ / _____
 E-Mail _____
 Sito internet _____

Li _____ data _____

Il Titolare/Legale Rappresentante

 (firma per esteso e leggibile)

Il dichiarante ha il diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto a riceverla oppure firmarla ed inviarla unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità (che equivale a tutti gli effetti alla firma apposta in presenza del dipendente incaricato)

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dal dichiarante/interessato.

Sig. _____
 identificato mediante _____

Data e luogo _____

IL DIPENDENTE INCARICATO

 (FIRMA E TIMBRO)

ALLEGA: copie conformi del: certificato catastale, estratto di mappa, titolo di possesso dei terreni oggetto dell'impianto, dichiarazione delle superfici vitate AGEA (ove esistente)

-
- (1) affittuario, proprietario (2) medesima o denominazione dell'azienda
 (3) in economia diretta, affitto (4) dello stesso o indicare nome e indirizzo del proprietario.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.05.2002

N. 483

Modalità operative per l'attribuzione dell'assegno di studio. L.R. 20 Marzo 2002, n. 14 "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie";

Visto l'articolo 4 della predetta legge che dispone che, in sede di prima applicazione, "gli adempimenti relativi all'erogazione dell'assegno di studio sono definiti dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

Ritenuto di definire le modalità operative per l'attribuzione dell'assegno di studio di seguito illustrate;

Ritenuto di avvalersi dell'Ente strumentale E.R.S.U. per la trasmissione, agli Istituti scolastici, delle modalità operative per l'attribuzione dell'assegno di studio e per il ricevimento e l'istruttoria delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria;

Ritenuto altresì di demandare al citato ente strumentale anche tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dei singoli importi agli aventi diritto;

per le motivazioni sopra indicate

su proposta dell'Assessore incaricato dell'Istruzione e al Diritto allo studio;

DELIBERA

A - di approvare le modalità operative sotto illustrate finalizzate all'attribuzione dell'assegno di studio:

Modalità operative per l'attribuzione dell'assegno di studio - L.R. 20 marzo 2002, n. 14 "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle Scuole Statali e Paritarie"

Finalità

La l.r. 20 marzo 2002, n. 14 ha istituito l'assegno di studio a favore delle famiglie degli allievi delle scuole elementari, medie, superiori, statali e paritarie.

Tale intervento è rapportato al reddito, al numero dei figli a carico e alla presenza nella famiglia di soggetti con disabilità fisiche o psichiche ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

La Regione Liguria, per l'anno scolastico 2001/2002, si avvale dell'E.R.S.U. (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Genova) per provvedere alla gestione delle procedure e all'erogazione degli assegni di studio.

Indirizzi e criteri di intervento

a) Beneficiari

L'assegno di studio è concesso al nucleo familiare per ogni figlio frequentante le scuole statali e paritarie (elementari, medie, superiori), nell'anno scolastico 2001/2002. Per nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 14/2002, si intende quello individuato sulla base di quanto disposto dal Decreto legislativo 31.3.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) Tipologia di spesa

L'assegno di studio viene erogato per sostenere le spese delle famiglie relative a tasse, rette e contributi di iscrizione e di frequenza, con esclusione delle spese sostenute per viaggi di istruzione, attività integrative ed extracurricolari. Non sono, così, ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese relative a: libri di testo, servizio mensa, spese di trasporto, in quanto già oggetto di altri specifici interventi pubblici nazionali e locali.

c) Entità dell'assegno di studio

L'importo da assegnare al nucleo familiare sarà commisurato alle spese sostenute, e non potrà essere inferiore a E. 250,00 e superiore a E. 1.000,00.

Per l'anno scolastico 2001/2002, la Giunta regionale determina che l'assegno di studio copra il 50% delle spese sostenute ovvero il 75% in presenza di un figlio disabile. Non è ammissibile la domanda in presenza di spese inferiori a E. 500,00 ovvero a E. 333,00 qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio disabile.

d) Reddito

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, i nuclei familiari devono possedere un reddito imponibile complessivo, riferito all'anno 2000, non superiore ad E. 40.000,00. Ai fini della quantificazione del suindicato reddito sono detratti, dal reddito imponibile:

- E. 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il primo
- E. 20.000,00 qualora nel nucleo familiare sia presente un figlio disabile a carico.

e) Procedura per la presentazione delle domande

Adempimenti del richiedente i benefici

La domanda deve essere redatta sul modello appositamente predisposto dalla Regione Liguria, ritirabile presso gli Istituti Scolastici o scaricabile dai siti web www.regione.liguria.it o www.ersu.genova.it riportata nell'allegato A costituente parte integrante della presente deliberazione.

Deve essere presentata una domanda per ciascun figlio.

Le spese sostenute devono essere autocertificate dal richiedente, contestualmente alla presentazione della domanda.

Le domande carenti di elementi essenziali sono escluse.

Le famiglie presentano le domande ai relativi istituti scolastici entro il 1° luglio 2002.

Adempimenti degli Istituti Scolastici

Gli Istituti Scolastici ricevono la domanda presentata dal richiedente i benefici e compilano la sezione a loro riservata, a pagina 3 del modello allegato alla presente.

Gli istituti scolastici provvedono a trasmettere le domande, entro il 12 luglio 2002, con Raccomandata A.R. all'indirizzo: Regione Liguria - E.R.S.U. - Casella Postale n. 3011 - Assegno di Studio - 16126 Genova P.P.

f) Formulazione della graduatoria

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno inseriti, sulla base delle risultanze reddituali, in una apposita graduatoria approvata dalla Giunta regionale. Tale graduatoria verrà ordinata seguendo l'ordine crescente dei redditi fino ad esaurimento delle risorse regionali disponibili. A parità di reddito (determinato con le modalità di cui al punto d) prevale il nucleo familiare con più figli a carico. In caso di ulteriore parità prevale la domanda presentata per prima all'Istituto scolastico.

La graduatoria viene approvata dalla Giunta regionale e pubblicata, nei limiti e con le modalità previste dalla legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni, sui siti web www.regione.liguria.it e www.ersu.genova.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

L'erogazione dell'assegno di studio avverrà in base alla modalità indicata dal beneficiario nel modulo di richiesta dell'assegno di studio.

g) Accertamenti sulle domande presentate

L'E.R.S.U. provvede ad effettuare un controllo a campione sul 10% delle autocertificazioni contenute nelle domande dei soggetti assegnatari del contributo, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La Regione Liguria si riserva il diritto a richiedere la produzione della documentazione delle spese effettivamente sostenute, entro i successivi cinque anni dal ricevimento del contributo.

Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la decadenza dal beneficio. L'Amministrazione Regionale provvederà a denunciare i trasgressori alle competenti autorità.

B - di avvalersi, come in premessa indicato, dell'Ente strumentale E.R.S.U. per la trasmissione, agli Istituti scolastici, delle modalità operative per l'attribuzione dell'assegno di studio e per il ricevimento e l'istruttoria delle domande, ai fini della formulazione della graduatoria, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione dei singoli importi agli aventi diritto;

C - di riservarsi, con successivo provvedimento, l'impegno a favore dell'E.R.S.U. della somma necessaria all'erogazione degli assegni di studio, così come previsto dalle suindicate modalità operative.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(Segue allegato)

RISERVATO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Si attesta che l'alunno _____

per il corrente anno scolastico 2001/2002 è iscritto presso il nostro Istituto: _____

_____ Tel. _____, con sede

a _____ Prov. _____

e frequenta la 1^a 2^a 3^a 4^a 5^a classe

della scuola **elementare** **media** **superiore**

L'Istituto è: *(specificare barrando la casella interessata)*

Statale

Paritario

DATA: 2002

(Timbro della Scuola e firma del Responsabile)

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

REDDITO COMPLESSIVO

Per reddito imponibile si intende la somma dei redditi ai fini IRPEF di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente i benefici. Il reddito imponibile si trova nei seguenti campi:

- Modello UNICO 2001 (redditi 2000): rigo RN5 nel caso in cui tale rigo sia negativo, indicare 0 (zero)
- Modello 730-3 / 2001 (redditi 2000): rigo 10
- Modello CUD 2001 (redditi 2000): rigo 1 + rigo 2

Da tale importo viene detratta una quota pari a E. 10.000 per ogni figlio a carico oltre il primo. Tale quota è aumentata a E. 20.000 nel caso di nuclei familiari con figli disabili a carico.

Per ottenere la conversione in Euro del reddito imponibile si divide l'importo per 1936.27.

SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO

L'assegno di studio viene erogato per sostenere le spese della famiglia relative a tasse, rette e contributi di iscrizione e frequenza, con esclusione delle spese sostenute per viaggi di istruzione, attività integrative ed extracurricolari. Non sono, così, ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese relative a: libri di testo, servizio mensa, spese di trasporto, in quanto già oggetto di altri specifici interventi pubblici nazionali e locali.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate **entro il 1 luglio 2002 presso gli Istituti scolastici.**

DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende quello indicato dall'art. 2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27.12.1997, n. 449" e successive modificazioni e dall'art. 1 bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate" e successive modificazioni.

Entrambi i testi normativi sono disponibili e consultabili presso gli Istituti scolastici e sui siti www.regione.liguria.it e www.ersu.genova.it.

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

14.05.2002

N. 70

**Decadenza e contestuale sostituzione
di due membri della commissione
provinciale per l'artigianato di Imperia.**

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

per i motivi in premessa indicati:

- il sig. Poretti Marco e il sig. Vassallo Vincenzo sono dichiarati decaduti dalla carica di componenti della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Imperia ai sensi del comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 41/1989;
- il sig. Falco Luca nato a Bordighera (IM) il 13.5.1973 e il sig. Vianello Mauro nato a Sanremo (IM) il 25.5.1964, sono contestualmente nominati membri della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Imperia, in rappresentanza della Confartigianato di Imperia, ai sensi della lettera a) dell'art. 11 della legge regionale n. 41/1989, in sostituzione rispettivamente dei sigg. Poretti Marco e Vassallo Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Sandro Biasotti

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE E
PROGRAMMI AMBIENTALI**

17.05.2002

N. 877

Accoglimento domande per svolgere

attività di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge 447/1995.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- sono accolte le domande per svolgere attività di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995, presentate dai richiedenti di seguito elencati in ordine alfabetico, a fianco di ciascuno dei quali è riportata la data di presentazione della domanda:

Nominativo e recapito del richiedente	data domanda
P.I. Ceccarelli Gabriella Carcare (SV), Via Vecchia di Plodio, 26	12.3.2002
Dott. Mezzanotte Mauro Genova, Via Tortona, 20/6	2.4.2002
Dott. Vallin Gianluca Genova, Via P. Pastorino, 21/20	28.2.2002

I nominativi sopraindicati integrano l'elenco di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3653 del 31.10.1996, con le modalità ivi previste.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente decreto verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera b, della l.r. 28.12.1988, n.75.

IL DIRIGENTE
Silvano Averaldo

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TURISMO**

15.05.2002

N. 870

Iscrizione all'albo regionale della Associazione Turistica Pro Loco denominata "Pro Loco Leverone" con sede in Borghetto d'Arroscia frazione Leverone (IM), ai sensi della L.R. 11.04.1996 n. 17.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

di iscrivere la Associazione Turistica "Pro Loco Leverone" con sede in Borghetto d'Arroscia frazione Leverone (IM) all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, ai sensi e per gli effetti delle ll.rr. 11.4.1996 n. 17 e 7.9.1988 n. 50, con il numero d'ordine 135.

IL DIRIGENTE

Antonio Orengo

**DECRETO DEL DIRIGENTE
SETTORE TURISMO**

15.05.2002

N. 871

Cancellazione all'Albo regionale della Associazione Turistica Pro Loco Borghetto d'Arroscia (IM) ai sensi della L.R. 11.04.1996 n. 17.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi specificati in premessa, di cancellare la "Associazione Turistica Pro Loco Borghetto d'Arroscia" dall'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 11.4.1996 n. 17.

IL DIRIGENTE
Antonio Orengo

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo**

AVVISO

Pratica n. 849/DER. La ditta Bordone Franco ha presentato domanda in sanatoria in data 16.04.1996 per derivare moduli medi 0.0006 (l./sec. 0.06) di acqua ad uso irriguo, dal Torrente Laviosa, in comune di Framura.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo**

AVVISO

Pratica n. 850/DER. La ditta Bordone Bruno ha presentato domanda in sanatoria in data 29.04.1996 per derivare moduli medi 0.0010 (l./sec. 0.10) di acqua ad uso irriguo, dal Torrente Laviosa nella località Laviosa, in comune di Framura.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo**

AVVISO

Pratica n. 863/DER. La ditta Satta Giovanni ed altri ha presentato domanda in sanatoria in data 27.05.1997 per derivare moduli medi 0.0013 (l./sec. 0.13) di acqua di uso irriguo, dal Torrente Laviosa nella località Anzo, in comune di Framura.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo**

AVVISO

Pratica n. 864/DER. La ditta D'Angelo Andrea ha presentato domanda in sanatoria in data 27.05.1997 per derivare moduli medi 0.0005 (l./sec. 0.05) di acqua ad uso irriguo, dal Torrente Laviosa nella località Laviosa, in comune di Framura.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo**

AVVISO

Pratica n. 866/DER. La ditta Basso Italo ha presentato domanda di sanatoria in data 27.05.97 per derivare moduli medi 0.0015 (l./sec. 0.15) di acqua ad uso irriguo, dal Torrente Cascinelli nella località Cascinelli, in Comune di Framura.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo**

AVVISO

Pratica n. 937/DER. La ditta Hotel Marina ha presentato domanda in data 03.08.2000 per derivare moduli 0,0055 (l./sec 0,55) di acqua, ad uso umano, dal pozzo sito al Fg. 14 mappale 456 del Comune di Monterosso al Mare.

La Spezia, 27.04.2002

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo**

AVVISO

Pratica n. 940/DER. La ditta Intermarine S.p.A. ha presentato domanda di concessione pervenuta in data 02.10.2000 per derivare moduli massimi 0,25 (l./sec. 25) di acqua, ad uso igienico ed assimilati (antincendio), dal Fiume Magra nella località Cà del Sale, in comune di Sarzana.

La Spezia, 09.01.2002

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo**

AVVISO

Pratica n. 967/DER. La ditta Lavagna Fabrizio ha presentato istanze di concessione e relativo progetto per derivare moduli massimi 0,016 (l./sec. 1,6) e medi 0,0008 (l./sec. 0,08) di acqua sotterranea ad uso consumo umano ed irriguo dal pozzo sito al Fg. 7 mappale 519 del comune di Castelnuovo Magra, località Marciano.

La Spezia, 11.05.2002

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
Area Difesa del Suolo**

AVVISO

Pratica n. 970/DER. La ditta Bertelli e Guerini S.p.A. ha presentato domanda di concessione in data 29.06.2001 per derivare moduli medi 0,0043 (l./sec. 0,43) di acqua, ad uso consumo umano, da n. 3 sorgenti site in località Battipagliano e Casale nel comune di Pignone.

La Spezia, 29.04.2002

p. IL DIRIGENTE
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. Maurizio Bertoni

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELLA SPEZIA**

22.03.2002

N. 32

**Piano Territoriale di Coordinamento -
Adozione.**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

omissis

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, 2° comma, della L.R. 36/97, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, costituito dagli elaborati elencati in premessa, testo comprensivo degli emendamenti precedentemente approvati ai sensi dell'art. 37 del regolamento per il funzionamento del Consiglio;
- 2) di dare mandato alla competente Area 6 - Urbanistica Beni Ambientali Pianificazione Territoriale - dell'espletamento degli adempimenti procedurali previsti dall'art. 22 della citata L.R. 36/97 riguardo alla pubblicazione del Piano e alla sua trasmissione alla Regione, ai Comuni, agli Enti Parco, alle Comunità Mondane ed agli enti pubblici ritenuti interessati per l'espressione dei competenti pareri.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
Paolo Putrino

**PROVINCIA DI IMPERIA
Settore Pianificazione e
Difesa del territorio
Ufficio Risorse idriche**

La Ditta Gagliardi Giacomo e Margherita in data 12.08.1994 (documentazione tecnica tra-

smessa in data 15.11.2001) ha presentato in sanatoria domanda di derivazione di moduli 0.0086 di acqua dal bacino del rio Caravello in Comune di Riva Ligure per uso irriguo. Pratica n. 36.

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVINCIA DI IMPERIA
Settore Pianificazione e
Difesa del territorio
Ufficio Risorse idriche**

Il Comune di Cervo in data 13.12.1999 ha presentato in sanatoria domanda di derivazione di moduli 0.02 (d'ufficio) di acqua dal bacino del torrente Bondai in Comune di Cervo per uso irriguo. Pratica n. 4.

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
UFFICIO ESPROPRIAZIONI DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

01.03.2002

N. 5

Pratica 149 - Provincia di Imperia - Opere dei Bacini minori compresi tra il Torrente S. Lorenzo, il torrente Argentina, l'alto corso del torrente S. Lorenzo ricadenti nei Comuni di Cipressa, Civezza, Costarainera e S. Lorenzo al mare - 3° lotto - Rio Fossarelli - Comune di S. Lorenzo al Mare - Determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) di quantificare l'indennità di espropriazione

degli immobili interessati dalle opere in oggetto, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, nella misura di seguito indicata;

omissis

I dati di identificazione degli immobili e delle ditte, nonché le relative indennità provvisorie di esproprio, parte integrante del punto 1) del suddetto provvedimento sono in visione presso l'Ufficio Espropriazioni della Provincia di Imperia - Viale Matteotti, 147 - Imperia.

IL DIRIGENTE
Avv. Danilo Sfamurri

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

03.05.2002 N. 528

Bacino del torrente Armea. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Lanteri Eugenio (LNT GNE 37L09 L430U) e Nuvolone Silvana. Pratica n. 90.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Lanteri Eugenio e Nuvolone Silvana di derivare moduli 0.0007 (pari a l/sec. 0.07) di acqua dal Bacino del torrente Armea nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 07.06.1995 al 06.06.2035;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20234 di repertorio del 24.04.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

03.05.2002 N. 529

Bacino del torrente Armea. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Alabastro Germano (LBS GMN 51D29 I138Y). Pratica n. 198.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Alabastro Germano di derivare moduli 0.0007 (pari a l/sec. 0.07) di acqua dal Bacino del torrente Armea nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 25.05.1986 al 24.05.2026;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20237 di repertorio del 24.04.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

07.05.2002 N. 534

Bacino del torrente Armea (rio Torbine). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Martini Francesco (MRT FNC 20S07 C511W) ed altri. Pratica n. 191.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Martini Francesco ed altri di derivare moduli 0.001 (pari a l/sec. 0.1) di acqua dal Bacino del torrente Armea (rio Torbine) nel territorio del Comune di Ceriana per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 03.09.1988 al 02.09.2028;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20224 di repertorio del 24.04.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

07.05.2002 N. 535

Bacino del torrente Nervia (rio Ciaixe). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Di Marco Emilio (DMR MLE 52H26 G320I). Pratica n. 552.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Di Marco Emilio di derivare moduli 0.0003 (pari a l/sec. 0.03) di acqua dal Bacino del torrente Nervia (rio Ciaixe) nel territorio del Comune di Camporosso per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dalla data del presente provvedimento;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20225 di repertorio del 24.04.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

07.05.2002 N. 536

Bacino del torrente San Lorenzo (rio

Fontanabona). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Forte Catterina (FRT CTR 21M45 E603O). Pratica n. 102.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Forte Catterina di derivare moduli 0.0006 (pari a l/sec. 0.06) di acqua dal Bacino del torrente San Lorenzo (rio Fontanabona) nel territorio del Comune di Cipressa per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 12.05.1986 al 11.05.2026;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20231 di repertorio del 24.04.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

07.05.2002

N. 537

Bacino del torrente San Lorenzo (rio Fontanabona). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Lanteri Giovannina (LNT GNN 32H64 C718U) ed altri. Pratica n. 101.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Lanteri Giovannina ed altri di derivare moduli 0.0046 (pari a l/sec. 0.46) di acqua dal Bacino del torrente San Lorenzo (rio Fontanabona) nel territorio del Comune di Cipressa per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 06.03.1986 al 05.03.2026;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20230 di repertorio del 24.04.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

08.05.2002

N. 583

Bacino del fiume Roja (rio Villatella). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Guglielmi Maria Mason (GGL MMD 35C47 L741Y) ed altri. Pratica n. 24.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della nor-

mativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Guglielmi Maria Mason ed altri di derivare moduli 0.0098 (pari a l./sec. 0.98) di acqua dal Bacino del fiume Roja (rio Villatella) nel territorio del Comune di Ventimiglia per l'uso irriguo;

- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 04.07.1982 al 03.07.2022;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20232 di repertorio del 24.04.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

08.05.2002

N. 591

Bacino del torrente San Francesco (rio San Giovanni). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Torre Giacomo ed altri ora Carbonetto Emilio (CRB MLE 38L10 I138P) ed altri. Pratica n. 12.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1993 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Carbonetto Emilio ed altri di derivare moduli 0.0031 (pari al l./sec. 0.31) di acqua del Bacino del torrente San Francesco (rio San Giovanni) nel

territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;

- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 02.05.1988 al 01.05.2028;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 19810 di repertorio del 08.10.2001, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E DIFESA
DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

08.05.2002

N. 592

Bacino del torrente Armea. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo-igienico. Ditta: Agnese Giacomo e Savino ora Riccio Fulvio ed altri. Pratica n. 147.

IL DIRIGENTE

omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1993 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Agnese Giacomo e Savino ora Riccio Fulvio ed altri di derivare moduli 0.00683 (pari a l./sec 0.683) di acqua dal Bacino del torrente Armea nel territorio del Comune di Ceriana per l'uso irriguo-igienico;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo di 30 anni dal 13.07.1982 al 12.07.2012;

- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed insindacabile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20221 di repertorio del 24.04.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Vianni

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E
DIFESA DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI IMPERIA**

10.05.2002 N. 608

Bacino del torrente Armea. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Rondelli Ida. Pratica n. 51.

IL DIRIGENTE

omissis

SATABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. 28.01.1993 n. 9, alla ditta Rondelli Ida di derivare moduli 0.0016 (pari l./sec 0.16) di acqua dal Bacino del torrente Armea nel territorio del Comune di Sanremo per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 01.05.1990 al 30.04.2030;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed insindacabile osservanza delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 20228 di repertorio del 24.04.2002, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Viani

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DI SAVONA**

23.04.2002

N. 374/24228

Corso d'acqua: Rio Finale. Domanda pervenuta in data 31.03.2002 per rinnovo licenza di attingimento acqua ad uso irriguo al confine tra i Comuni di Celle Ligure e Varazze in località Postetta. Concessione: Tagliani Maria. Indentificativo AD010004. Pratica n. 248/A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

RILASCIA

alla signora Tagliani Maria, salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua da derivare dal Rio Finale, per una quantità pari a moduli 0,0113 (l./sec. 1,13), al fine di irrigare circa mq. 22.650 di terreno contraddistinto al N.C.T. Fg. 7 - mappali 66 - 67 - 69 - 70 nel territorio al confine tra i Comuni di Celle Ligure e Varazze, località Postetta, per il periodo di un anno a decorrere dal 7 maggio 2002.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Arch. Aldo Margarini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

29.04.2002

N. 205

Decadenza della concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale (for-

za motrice) dal torrente Castagnola in loc. Sotto Preo in comune di Framura. Ditta: Maloni Adolfo. Pratica n. 729/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Art. 1) è dichiarata la decadenza del diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica, per mancato uso durante in triennio consecutivo, della concessione riconosciutagli con Decreto del Dirigente del Genio Civile n. 276 del 15.01.1992, scadente il 14.01.2002;

omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

07.05.2002

N. 225

Deroga n. 280. Corso d'acqua: Canale di Cerretta. Domanda della Ditta: Castagna Lello Giorgi Maria Leda; inerente al rilascio della deroga alla distanza di rispetto spondale, di cui all'articolo 26 comma 2 lettera b) della L.R. n. 9 del 28 gennaio 1993, relativa alla realizzazione di una autorimessa annessa a un fabbricato di civile abitazione su terreno di proprietà censito al fg. 9 map.li 2068 e 1774 del N.C.T. del Comune di Castelnuovo Magra, in località La Cerretta.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Il rilascio della deroga di rispetto spondale connessa alle opere previste negli elaborati di progetto vistati da questo Servizio, relativa alla realizzazione di una autorimessa annessa a un fabbricato di civile abitazione su terreno di proprietà censito al fg. 9 map.li 2068 e 1774 del N.C.T. del Comune di Castelnuovo Magra, in località La Cerretta ad una distanza non inferiore a ml. 10,25 dal confine catastale.

omissis

p. IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. Maurizio Bertoni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AREA DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

10.05.2002

N. 250

Rinuncia alla concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo e potabile del pozzo sito al Fg. 9 mappale 30 del Comune di Framura. Ditta: Società Ronco di Meloni Cristina & C. S.n.c. Pratica n. 463/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) è accolta la domanda di rinuncia avanzata in data 05.12.2001 dalla ditta Società Ronco di Meloni Cristina & C. S.n.c., all'utenza, per uso irriguo e potabile, dal pozzo sito al Fg. 9 mappale 30 in Comune di Framura, riconosciutagli con Determinazione Dirigenziale n. 250 del 10.05.2000 con l'obbligo di pagare il canone sino alla scadenza dell'annualità in corso alla data della rinuncia;
- 2) si autorizza il rimborso del deposito cauzionale di Euro 10,33 (L. 20.000) di cui alla quietanza n. 336 in data 28.01.1991;

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**DECRETO DEL SINDACO DEL
COMUNE DI ONZO (SV)**

08.05.2002

N. 1258

**Accordo di programma per costruzione
impianto di fitodepurazione. Decreto
Sindacale di approvazione.**

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Onzo, al fine della costruzione sul territorio comunale di un impianto di fitodepurazione, in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Savona e la Comunità Montana Ingauna, ha promosso la sottoscrizione con i citati Enti di un accordo di programma ai sensi art. 34 T.U. 18.08.2000, n. 267, valevole, tra l'altro, quale variante urbanistica di destinazione d'uso al vigente PDF;

Attesto che in seduta del 03.04.2002 la Conferenza dei Servizi, convocata da questo Comune, ha approvato l'Accordo di programma;

Dato atto che ai sensi del comma 5, art. 34 T.U. 267/2000, l'adesione del Sindaco è stata ratificata con deliberazione C.C. n. 7, in data 24.04.2000;

visto l'art. 34, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

DECRETA

1. È approvato l'accordo di programma di cui alle premesse nel testo definitivo concordato in seduta del 03.04.2002 dalla Conferenza dei Servizi.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR Regione Ligure ai sensi e per gli effetti art. 34 D.L.vo n. 267/2000.

IL SINDACO
Sassi Gianfilippo
